

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
FORESTAZIONE

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 73/2016 e s.m. DDS n. 260/2016 e s.m. Domande di aiuto non ammissibili presentate ai sensi del bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di dichiarare non ammissibili le domande di aiuto ID 21283 e 21289, contenute nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, presentate ai sensi del DDS 260/AEA/2016 e s.m. “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 73/2016 e s.m. Bando – Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”. Regime di aiuto di Stato in esenzione SA 44573 ai sensi dell'articolo 34 Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014.”, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
- di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento ai beneficiari richiedenti l'aiuto interessati, CUA A STRRNZ60S18D451J e 01786360436. Dalla data di ricezione del presente atto decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente
(Loredana Borraccini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (c.d. ABER) - GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015. Articolo 34;
- Deliberazione amministrativa n.108 dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche del 17/07/2014 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;
- Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020;
- DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: " approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015;
- Mipaaf: Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014 – 2020 di cui all'Intesa della CSR del 11/02/2016;
- DGR 73 del 08/02/2016, " Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 8, Sottomisura 8.3, Operazione A), Azione 1 - "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi". Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto.";
- DGR n. 259 del 25/03/2016, " Reg. (UE) n. 702/2014 . Aiuto di Stato SA 44573. Recepimento delle osservazioni della Commissione europea e modifica della DGR n. 73/2016 concernente: "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 8 , Sottomisura 8.3, Operazione A), Azione 1 - "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi". Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto". Sostituzione degli allegati A e B della DGR n. 73/2016.";
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 1047 del 09/12/2015, " Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 . Reg. (UE) 1305/2013 – Responsabilità di attuazione delle misure del PSR 2014-2020 tra i Dirigenti del Servizio Ambiente e Agricoltura";
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 666 del 15 dicembre 2016, "Modifica del decreto n. 1047 del 9 dicembre 2015 "Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.Reg. (UE) 1305/2013 – Responsabilità di attuazione delle misure del PSR 2014-2020tra i Dirigenti del Servizio Ambiente e Agricoltura". Attribuzione delle responsabilità



di attuazione delle misure e sottomisure forestali e di forestazione all'attuale dirigente della P.F. Forestazione.

- DDS Ambiente e Agricoltura n. 84 del 15/02/2016, “ Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 . Reg. (UE) 1305/2013 – Attribuzione ai dipendenti del Servizio Ambiente e Agricoltura della responsabilità regionale delle misure del PSR 2014-2020 e Annullamento DDS n. 83/2016.”;
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 372 del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”;
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 537 del 19 settembre 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. Integrazioni.”;
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 260 del 22 aprile 2016, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 73/2016 e s.m. Bando – Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”. Regime di aiuto di Stato in esenzione SA 44573 ai sensi dell’articolo 34 Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014.”;
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 318 del 10 maggio 2016, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 259/2016. DDS n. 260/2016. Adeguamento al d. lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici, del Bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”;
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 423 del 05/07/2016, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 259/2016. DDS n. 260/2016. Introduzione dell’allegato “Modello di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla verifica di impresa in difficoltà” nel Bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”;
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 450 del 19/07/2016, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 73/2016 e s.m. DDS n. 260/2016 e s.m. Concessione proroga del termine di scadenza della presentazione delle domande di aiuto riferite al bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”.

motivazione

Con Decisione n.5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche.

Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dall’Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche.

Tra i numerosi settori di intervento il documento prevede il sostegno a favore di investimenti per la prevenzione degli incendi boschivi e di danni da altre calamità naturali (Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A). In particolare l’Azione 1 della Sottomisura riguarda gli investimenti destinati a ridurre il rischio di incendio boschivo.

Le finalità che si intendono perseguire riguardano la concessione di contributi per investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici e ad aumentare la resistenza



e la resilienza dei boschi e delle altre aree a rischio di incendio boschivo individuate dalla DGR n. 662/2008 al passaggio del fuoco in bosco.

Contribuisce altresì all'aumento della sicurezza degli operatori di protezione civile negli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'azione di spegnimento, anche dei mezzi aerei statali e regionali, all'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane e nelle aree colpite da grave crisi industriale.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale agli interventi preventivi di catastrofi a carico delle risorse natura-li.

La scheda della sottomisura 8.3 individua i beneficiari, le spese e le condizioni di ammissibilità. In funzione delle indicazioni contenute nella scheda della sottomisura.

Con decreto del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 260/2016 è stato approvato il bando della sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1, "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi", del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Marche, successivamente modificato con DDS n. 318/2016 e n. 423/2016 e 450/2016.

Entro i termini stabiliti dal bando e sue proroghe sono pervenute complessivamente 17 domande di aiuto sulle quali, come previsto al paragrafo 6.1.2 del bando "Termini per la presentazione delle domande", è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione e della presenza degli elementi ritenuti dal bando essenziali.

Al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità e non ammissibilità, e le priorità da assegnare a ciascuna domanda, tutte le istanze pervenute entro i termini previsti sono state istruite secondo quanto indicato dal bando e dalle disposizioni del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione (AdG), che stabiliscono la compilazione di una check – list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo (Sistema di archiviazione digitale della Regione Marche).

Si è successivamente proceduto all'invio della comunicazione individuale di esito istruttorio contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte ai fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura, ovvero della Sottomisura 8.3, operazione a), azione 1. (CCM).

Le richieste di riesame pervenute sono state complessivamente 6 di cui 4 accolte e 2 respinte come da Verbali dei CCM che si sono tenuti tra il 15/12/2016 ed il 31/01/2017.

Con la presente proposta di atto si intende disporre in merito alle due domande di aiuto giudicate infine non ammissibili al sostegno del PSR Marche 2014/2020, sottomisura 8.3, azione 1.

Le due domande non ammissibili hanno ID SIAR 21283 e 21289, presentate dai beneficiari richiedenti contenuti nell'allegato al presente atto, parte integrante dello stesso (CUAA STRRNZ60S18D451J e 01786360436).

Il beneficiario richiedente con domanda ID 21283 non ha presentato richiesta di riesame al CCM entro il termine concesso (10 gg. dal ricevimento della comunicazione di inammissibilità).

Si riporta quanto determinato negativamente in merito dall'istruttore della domanda di aiuto, così come comunicato per PEC nell'esito istruttorio negativo di prot. n. 0932146|30/12/2016|R_MARCHE|GRM|AEA|P|300.30.30/2016/FOR/3003048:

"i lavori sul LOTTO 1, Malfaiera, non possono essere ammessi in quanto oggetto di precedente intervento avente i medesimi scopi di prevenzione degli incendi boschivi entro i 10 anni, bando



5.1.2.4. Venendosi a ridurre la superficie di intervento, la rimanente non soddisfa il requisito della superficie minima di 25 ha, di cui al bando 5.1.2.3. Inoltre l'intervento sul bosco a prevalenza di carpino nero non è conforme alle indicazioni di non intervento del vigente piano di gestione forestale dell'Unione montana Esino Frasassi”.

Per quel che riguarda la domanda di aiuto 21289 il richiedente l'aiuto ha presentato richiesta di riesame al CCM della sottomisura 8.3, azione 1. Si riporta quanto contenuto nel verbale del CCM di ID 10731592|22/12/2016|FOR che descrive compiutamente la questione:

“Si premette che il beneficiario richiedente chiede almeno altri 10 giorni per presentare memorie scritte “in quanto solo ora ha preso visione della PEC e non è arrivata comunicazione scritta\verbale.” Ciò non è possibile in quanto il bando, anzi, tutti i bandi, prevedono che le modalità di comunicazione al/dal beneficiario avvengano esclusivamente tramite PEC (paragrafo 7.1.4 del bando pag. 17 e 18 in calce, ove nella nota si rimanda al Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235).

La PEC ha valore di notifica e dall'invio della stessa decorrono i 10 giorni concessi ai sensi della L. n. 241/1990 per presentare la richiesta di riesame con eventuali osservazioni e documenti.

L'istruttore così motiva l'inammissibilità della domanda di aiuto:

“Con riferimento ai chiarimenti forniti, con lettera, dal Presidente della Comunità di Serripola e Tabbiano-ns. prot 0759351 del 26/10/2016 in cui si conferma l'approvazione, ad oggi, da parte dell'Assemblea degli Utenti, nella seduta del 06/07/2015, di un solo, non meglio precisato Piano di Gestione Forestale proposto dalla Vs.Soc.Agr.F.lli Caciorgna- CUAA 01786360436, riguardante superfici boschive della Comunità in parola oggetto, a quel tempo, di Vs.contestuale richiesta di affitto ai fini di possibili contributi PSR, non ravvisandosi correlazioni di firma e data tra il suddetto Piano e quello di cui all'allegato n.15 della check della presente domanda ID 21289, Piano che la Dott.ssa For.Stefania Ramazzotti conferma, da dichiarazione agli atti, esserLe stato, da Voi, commissionato e quindi redatto in data agosto 2016, poiché tale ultimo Piano non risulta essere stato mai adottato dalla Comunità in parola in periodo antecedente alla data di presentazione della presente domanda, come da dichiarativi acquisiti agli atti, per cui non risulta rispettata la condizione da bando DDS n. 260/AEA del 22 aprile 2016 e s. m. i.-articolo 5.1- Condizioni di ammissibilità all'aiuto paragrafo 5.1.1.- Requisiti del soggetto richiedente-punto (7) in cui si prevede l'obbligo di “detenere nel caso di proprietà o possesso di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente..omissis” , per quanto sopra si valuta non ammissibile la domanda.

Nel caso in cui venisse presentata istanza di riesame avverso la suddetta motivazione di non ammissibilità, per poter espletare, in prosieguo, l'attività istruttoria sarà necessario fornire, congiuntamente, anche le seguenti integrazioni documentali che si decide, stante l'esito istruttorio a priori negativo, di non implementare ad hoc su SIAR:

1) La dimostrazione di specializzazione in lavori forestali della ditta aggiudicatrice SGALLA STEFANO & C. S.N.C. (ditta con maggiore ribasso sulla base d'asta dei costi del progetto eccetto gli oneri sulla sicurezza) con riferimento al capitolo 6.1.3 del bando secondo le specifiche della circolare 1^ del responsabile di misura ovvero:

- a) Impresa in possesso di attestazione SOA per la categoria lavori OG 8 e/o OG 13;*
- b) Impresa iscritta all'Albo regionale delle imprese agricolo – forestali;*
- c) Impresa non iscritta all'Albo, ma che ha svolto lavori forestali nei due precedenti periodi di programmazione del PSR, con riferimento alle misure forestali;*



d) *Impresa che nel quinquennio antecedente ha svolto lavori forestali di simile importo o superficie di taglio o materiale legnoso ritratto e relativa dotazione in mezzi ed attrezzature ad uso forestale in suo possesso, gli operai assunti o che si intendono assumere per l'esecuzione dei lavori (la dimostrazione dell'esistenza di tale "specializzazione" forestale, con riferimento almeno all'ultimo quinquennio, è da provare per il parametro importo, mediante copia delle fatturazioni di lavori forestali eseguiti per conto terzi mentre per gli altri due parametri mediante autodichiarazione indicando le Unioni Montane competenti ove verificare i dati dichiarati)*

2) *Motivare per quale ragione non è stato scelto il preventivo più basso come richiesto dal bando (Stefania Ramazzotti: progettazione = 4,90% sul totale lavori - direzione lavori = 4,83% sul totale lavori) rispetto a quello riportato in domanda che risulta più alto (studio DREAM: progettazione = 4,99% sul totale lavori - direzione lavori = 4,87% sul totale lavori)-*

2) *Produrre il motivo per cui il valore del legname derivante dai lavori di diradamento selettivo ed eliminazione del materiale di risulta derivante dai lavori di miglioramento forestale è calcolato sul solo prezzo unitario delle conifere definite prevalenti quando in relazione si afferma che le AdS 6-8-16-18-23, a differenza delle altre, sono caratterizzate da una buona presenza di latifoglie e pertanto viene applicato un coefficiente di riduzione maggiore."*

Il legale rappresentante della Società agricola richiedente il riesame così espone il suo punto di vista: "Con riferimento al Rapporto Istruttorio w. 10672293|A7lQl2Al6BEA (in realtà c'è un errore derivante dal "copia-incolla" dall'originale per cui in realtà trattasi del documento 10672293|07/12/2016|AEA, ndr), relativo alla Domanda di Aiuto n.21289, il sottoscritto Matteo Caciorgna, legale rappresentante della Soc. Agricola F.lli Caciorgna, chiede una proroga di almeno altri 10 giorni dei termini di presentazione delle memorie scritte, in quanto solo ora ha preso visione della PEC e non è arrivata altra comunicazione scritta\verbale. Attraverso tale risposta, si vogliono proporre alcune memorie difensive finalizzate a un ulteriore riesame della Domanda di Aiuto n. 21289.

1. Il "Piano di Gestione Forestale Pineta Serripola" allegato alla Domanda di Aiuto n.21289 è stato regolarmente depositato all'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino in data 17/08/2016 (Prot. 0003150/17/08/2016/UM_1156/P/9.4.2). Il Piano suddetto non è mai stato approvato dalla Comunità Agraria di Serripola e Tabbiano in quanto il sottoscritto con la stipula del contratto di affitto, come da documentazione agli atti, è stato di fatto autorizzato dalla Comunità a redigere il Piano di Gestione al fine di accedere alla domanda del PSR. Il Piano ha la stessa validità dell'affitto, pertanto il sottoscritto per la durata del contratto è il titolare della conduzione del terreno e non deve avere ulteriori autorizzazioni da parte dei proprietari del terreno, perché non sono stati violati i patti previsti nel contratto stesso. Qualora si continui a ritenere non sufficienti queste motivazioni, già prodotte, si chiede di esplicitare quali siano i termini di legge che prevedono, anche nel caso in specie, l'approvazione del piano di gestione da parte della Comunità. Si precisa inoltre che il piano è stato presentato all'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino, che ne ha preso atto con comunicazione del 17/08/2016 (Prot. 0003150/17/08/2016/UM_1156/P/9.4.2); è pertanto vigente prima del 29/08/2016, data di inserimento sul portale SIAR della Domanda di Aiuto n.21289. In nessun paragrafo del bando, tantomeno in nessuna parte della Delibera di Giunta Regionale n.988/1996 Metodologia per la redazione dei Piani di Gestione forestale, viene precisato l'obbligo di far approvare o meglio deliberare il Piano di Gestione Forestale alla Comunità Agraria di Serripola e Tabbiano, proprietaria del fondo.

2. La Società Agricola F.lli Caciorgna ss non rientra nelle definizioni dell'art 3 del d.lgs n.163/2006, nello specifico non può configurarsi: né amministrazione aggiudicatrice, né stazione appaltante, né organismo di diritto pubblico. In quanto ente di diritto privato, si trova in piena conformità con quanto previsto nel paragrafo 5.1.1 a pag 9 punti c) e d) (si riporta di seguito lo stralcio in questione)



“Non sono organismi di diritto pubblico i seguenti: - proprietari privati, Società/ConSORZI/Aziende di diritto privato, anche con partecipazione, in quota capitale minoritaria, di enti pubblici (misti), formate da proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione dei beni agrosilvopastorali dei soggetti consorziati. Ai predetti beneficiari si applicano, laddove applicabili, in quanto pertinenti, i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) e corrispondenti articoli attuativi esplicativi del relativo Regolamento: a) l'art. 32, comma 1, lettera c), e comma 3 del Codice e s.m.s (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), fermo restando che il socio privato deve possedere i requisiti indicati nel comma 3; b) laddove non applicabile l'art. 32 del Codice sopra citato, il “prezzo più basso” di cui all'art. 82 del Codice e s.m. e s. , per la scelta del preventivo aggiudicatario; c) l'art. 93, comma 5, del Codice e artt. da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 e s.m. e s. (progetto esecutivo e suoi elaborati, qualora pertinenti in relazione alla tipologia dell'opera da progettare); d) l'art. 132, comma 1, del Codice (varianti del progetto esecutivo e loro motivazioni).”.

Al contempo non rientra in alcuna delle casistiche menzionate all'art. 32 del d.lgs n.163/2006. Pertanto, in base a quanto esposto, la Società Agricola F.lli Caciorgna ss non è tenuta ad affidare i lavori descritti nel Progetto Esecutivo, allegato alla Domanda di Aiuto n.21289, a una ditta con attestato SOA.

Inoltre in nessuna parte del bando viene specificato in maniera chiara ed esplicita quanto richiesto nei punti c) e d) del punto 3) del Rapporto Istruttorio: 10672293|07/12/2016|AEA. Nel bando l'unica descrizione riferita alla ditta esecutrice dei lavori si riferisce al punto b) a pag 17 (si riporta di seguito lo stralcio):

"b) nel caso in cui non sia applicabile od applicato l'art.32 del d. lgs. n. 763/2006 e s.m. e s., n.3 preventivi dettagliati di spesa riferiti all'importo totale di quadro economico di progetto esecutivo forniti da ditte specializzate in lavori ed opere forestali o di sistemazioni idraulicoforestali, dotati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal prezzo più basso) e altri due di raffronto di ditte diverse ed in concorrenza tra loro."

Infine in merito al punto b) del punto 3) del Rapporto Istruttorio: 10672293|07/12/2016|AEA, la ditta Sgalla Stefano & C. snc risulta attualmente iscritta alla Camera di Commercio come impresa agricola forestale ed ha iniziato l'iter per l'attestato SOA.

Nel caso in cui si ritenga necessaria l'attestazione SOA, si chiede di concedere alla stessa ditta Sgalla Stefano e C snc il tempo necessario per produrre l'attestazione o eventualmente di concedere la sostituzione della Ditta con un'altra, disponibile allo stesso ribasso d'asta, da attingere tra le altre due ditte che hanno redatto un preventivo per l'esecuzione dei lavori o tra quelle iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Forestali.

In merito alla scelta del preventivo per la progettazione e la direzione lavori si intende precisare che sono stati confusi i ribassi offerti dalla Soc. Coop. Dream Italia" che come da preventivi in atti risultano essere i seguenti: progettazione esecutiva 4,87 %; direzione lavori 4,99%. Pertanto la Soc. Coop. Dream Italia ha presentato la migliore offerta per la progettazione esecutiva.

In merito al motivo per cui il valore del legname derivante dagli interventi previsti nel progetto è calcolato sul solo prezzo unitario delle conifere , si precisa quanto segue:

nelle aree di saggio citate nella vostra nota (6-8-16-18-23), è vero come detto in relazione che sono presenti piante di latifoglie, ma è altrettanto vero come risulta dalle elaborazioni delle aree di saggio, allegato al progetto, che in tali aree di saggio le piante di latifoglie tagliate sono pari a 0 (zero). Si riassume nella seguente tabella in cui vengono riportate il numero di piante per area di saggio prima dell'intervento e il numero di piante tagliate.

... omissis ...

Per tali ragioni, si invita al riesame della Domanda di Aiuto n.21289, infatti quanto contestato nel Rapporto Istruttorio nr. 10672293|07/2/2016|AEA non risulta essere indicato nel bando o deriva da non corrette valutazioni in fase istruttorio come sopra dettagliato.



Tra l'altro, per quanto riguarda la contestazione della mancanza di un Piano di Gestione Forestale, il Presidente ed il Segretario della Comunità Agraria di Serripola e Tabbiano hanno già dato tutte le informazioni ed i chiarimenti sia nel corso dell'incontro che si è svolto presso l'ufficio di San Severino Marche, sia attraverso una risposta scritta.

Si chiede, qualora possibile, di poter assistere alla seduta della commissione che valuterà il riesame della domanda per poter dare eventuali ulteriori chiarimenti si rendessero necessari.”.

Per quel che riguarda il punto 1. della richiesta di riesame, il bando prevede, in conformità con le disposizioni in merito del Reg. UE n. 1305/2013, che, in caso di superficie forestale detenuta superiore a 80 ettari, il possessore detenga un Piano di gestione forestale o strumento equivalente vigente.

Nel caso di detentore forestale di diritto privato, quale è il legale rappresentante della Società agricola richiedente l'aiuto, qualora il Piano fosse nella sua proprietà per “vigenza” è da intendersi unicamente quanto riportato nel frontespizio di Piano, laddove di norma è indicato il periodo di applicazione o validità del Piano.

Dato che la proprietà in affitto è di un ente di diritto pubblico non economico, come da giurisprudenza assodata di Corte di Cassazione, è ovvio che il Piano di gestione o particolareggiato forestale, essendo uno strumento fondamentale di governo del territorio, pur se redatto dall'affittuario, deve essere noto, in possesso, adottato e posto in atti da tutta la comunità collettiva locale, in quanto proprietaria dei boschi pubblici pianificati del demanio civico collettivo, al pari di quanto fatto da tutte le ex Comunità montane, enti di diritto pubblico non economico come le Comunità agrarie, che hanno adottato con deliberazione di Consiglio comunitario, o di Giunta comunitaria, i Piani di gestione, particolareggiati o di assestamento forestale realizzati tra il 1999 ed il 2006 con il contributo comunitario o regionale.

Qualora lo strumento di pianificazione forestale contenga, oltre al demanio forestale regionale gestito per effetto della l.r. n. 6/2005 dalle ex Comunità montane, ora Unioni montane, superfici forestali di altre proprietà pubbliche, tutte queste devono adottare, o prima o dopo l'adozione dell'ente locale territoriale competente in materia forestale, il proprio stralcio di Piano che interessa i propri possedimenti.

Se tali enti pubblici non adottassero il proprio Piano, l'adozione del solo Ente montano varrebbe per la sola parte del demanio forestale regionale, ma le indicazioni di Piano potrebbero non venire applicate dagli enti gestori delle altre proprietà pubbliche, in quanto, la non adozione potrebbe significare la non condivisione delle scelte di Piano proposte dai liberi professionisti abilitati alle competenze in materia che hanno redatto il Piano.

Ciò è accaduto in alcune zone montane, laddove Comunità agrarie hanno autorizzato l'Ente montano affinché con i contributi pubblici redigesse il Piano di gestione/particolareggiato forestale, ma poi non l'hanno adottato, per cui lo stesso è di fatto inefficace, ovvero può costituire solo un riferimento ed approfondimento tecnico per l'ente montano competente alle autorizzazioni al taglio boschivo di uso civico od uso commercio richieste dalla Comunità.

Il contratto di affitto non si ritiene atto sufficiente ad autorizzare un privato a disporre interventi selvicolturali su una proprietà pubblica a proprio piacimento attuando le previsioni del suo Piano di gestione forestale; pertanto doveva trasmettere copia alla Comunità agraria del Piano di gestione fatto redigere dalla dott.ssa for.le Stefania Ramazzotti nell'agosto 2016 chiedendone l'approvazione, pena la non vigenza e la non applicabilità delle previsioni di Piano e la non possibile esecuzione degli interventi forestali di Piano.

Si richiama il fatto che la stessa Comunità agraria di Serripola e Tabbiano, il 6 luglio 2015, con propria deliberazione assembleare, approvò un “piano di gestione forestale, predisposto dalla ditta Società Agricola F.lli Caciorgna S.S.”, come si legge oltre che nella deliberazione anche nell'avviso



pubblico di convocazione dei soci della Comunanza del 22/06/2015; non certo quello di agosto 2016. Nel riscontro alla P.F. Forestazione di richiesta di informazioni in merito la Comunanza agraria asserisce che “In conclusione, all’Assemblea della Comunanza Agraria, non è stato sottoposto ad approvazione il Piano di gestione forestale redatto dalla Dott.ssa For. Stefania Ramazzotti per conto della Società Agricola F.lli Caciorgna S.S., e presentato il 17 di agosto 2016 alla Unione montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino dalla Società Agricola F.lli Caciorgna S.S., perché di fatto, la Società Agricola F.lli Caciorgna S.S., aveva già informato la Comunanza riguardo la sua intenzione di redigere tale strumento qualora fosse stato necessario al fine di accedere ai bandi del PSR Marche 2014-2020.” Informato sì, ma non sottoposto alla dovuta approvazione, e che l’approvazione di uno strumento di pianificazione forestale sia dovuta, dato che trattasi di proprietà pubblica di demanio civico collettivo, lo dimostra il dispositivo della Deliberazione del 6 luglio 2015. La Comunanza agraria propone infine, che, qualora necessario per il bando della sottomisura 8.3, è disponibile a convocare urgentemente i soci per l’approvazione.

Per il bando della sottomisura 8.3, azione 1, era sì necessaria l’approvazione dell’ente pubblico competente, cioè della Comunanza agraria di Serripola e Tabbiano, in quanto si richiedeva un Piano vigente, ma tale approvazione doveva avvenire prima della data di presentazione della domanda di aiuto da parte della Società Agricola F.lli Caciorgna S.S. (29 agosto 2016).

Il 29 agosto 2016 il Piano pertanto non era vigente, come invece richiesto dal bando.

Ulteriore esempio di questo dovere approvativo pubblico si rileva nel contenuto della DGR n. 479 del 23 maggio 2016, recante “RDL n. 3267/1923, artt. 107 e 130, D.A. n. 114/2009, piano forestale regionale, azione chiave 4. DGR n. 799/2003. Adozione dei Piani particolareggiati di assestamento forestale del Comune di Fiuminata, del Condominio boschivo di Sorti e di sette Comunanze agrarie del territorio dell’Unione montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino.”.

Le Comunanze agrarie interessate sono le seguenti:

- ~ Comunanza agraria di Laverino-Laverinello;*
- ~ Comunanza agraria del Tribbio;*
- ~ Comunanza agraria di Massa;*
- ~ Comunanza agraria di Campotone;*
- ~ Comunanza agraria di Elcito;*
- ~ Comunanza agraria di Castel S. Maria e Sant' Angelo di Castelraimondo;*
- ~ Comunanza agraria di Pioraco-Costa.*

Nel documento istruttorio si legge:

“L’Unione montana (la stessa ha coordinato le richieste di approvazione e/o richieste di proroga dei vari enti pubblici proprietari, ndr) ha altresì trasmesso le copie dei seguenti atti approvativi:

- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 98 del 12/11/2015;*
- Deliberazione del Consiglio comunale di Fiuminata n. 42 del 26/11/2015;*
- Deliberazioni dei Consigli di amministrazione del Condominio boschivo di Sorti e delle Comunanze agrarie sopra elencate.”.*

In calce alla richiesta di riesame si legge che “Tra l’altro, per quanto riguarda la contestazione della mancanza di un Piano di Gestione Forestale, il Presidente ed il Segretario della Comunanza Agraria di Serripola e Tabbiano hanno già dato tutte le informazioni ed i chiarimenti nel corso dell’incontro che si è svolto presso l’ufficio di San Severino Marche, sia attraverso una risposta scritta.”. Ciò corrisponde a verità, ma quanto scaturito dalle informazioni rese in verbis od assunte in forma scritta dalla P.F. Forestazione dalla Comunanza agraria hanno confermato che il 6 luglio del 2015, nel corso dell’Assemblea dei soci della Comunanza, non si è con tutta evidenza e certezza approvato il Piano di



gestione forestale con frontespizio “Agosto 2016”, caricato su SIAR dal beneficiario richiedente l’aiuto quale prova del possesso dello strumento di pianificazione forestale dato che lo stesso detiene più di 80 ettari di bosco.

Nel caso di enti pubblici il Piano per essere vigente deve essere approvato dagli organi deputati dell’ente; il contratto di affitto non dà licenza di intervenire a proprio piacimento sui boschi pubblici, tanto più che trattasi di investimenti “una tantum” (come li definisce il bando), di carattere pertanto straordinario, in quanto non continuativi né ricorrenti.

Nell’affitto gli interventi di carattere straordinario sono a carico del proprietario, che può delegare per l’esecuzione l’affittuario, ma deve essere consapevole di quanto l’affittuario intende realizzare e come.

Per quel che riguarda il punto 2. della richiesta di riesame si precisa che l’istruttore ha segnalato che si fornissero informazioni sulla “specializzazione” nei lavori forestali o di sistemazione idraulico-forestale dell’impresa affidataria dei lavori, come richiesto dal bando.

Il ricorrente cita solo la SOA, mentre le possibilità di dimostrare la specializzazione dell’impresa sono quelle elencate dall’istruttore. La soluzione di sostituire l’impresa che ha fornito il minor prezzo esecutivo qualora non specializzata è possibile, ma si deve comunque dimostrare con SOA o iscrizione all’albo regionale o atti la specializzazione di una delle due rimanenti prescelta in sostituzione (cosa non fatta nella proposta del beneficiario contenuta nella richiesta del riesame), mentre quella di procedere ad acquisire ex novo preventivi da ditte iscritte all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali di cui all’art. 9 della l.r. n. 6/2005 non appare attualmente praticabile.

Per quel che riguarda il punto 3. della richiesta di riesame si conferma quanto addotto dall’istruttore e cioè che il preventivo dal prezzo più basso è quello della dott.ssa forestale Stefania Ramazzotti, con un ribasso complessivo, tra progettazione e direzione dei lavori, pari allo 0,24 %, mentre quello prescelto della D.R.E.Am Italia s.c.a.r.l. presenta un ribasso complessivo dello 0,14 %.

Il richiedente il riesame conferma che ha affidato la progettazione e la direzione dei lavori alla Soc. Coop. DREAM Italia che ha presentato la migliore offerta per la progettazione esecutiva.

Il bando, paragrafo 6.1.3, prevede che il richiedente fornisca:

“... omissis ... n. 3 preventivi dettagliati di spesa (che distinguano tra oneri di progettazione e direzione dei lavori e relativa contabilità con certificazione di regolare esecuzione degli stessi), datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal prezzo più basso), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia diversi ed in concorrenza tra loro”.

Quindi il richiedente l’aiuto doveva prescegliere il preventivo complessivamente più basso, e non quello che teneva conto dei soli oneri della progettazione esecutiva.

Per quel che riguarda il punto 4. della richiesta di riesame si prende atto del non taglio delle latifoglie, pur presenti in bosco, nelle aree di saggio 6-8-16-18-23.

In effetti nel progetto esecutivo tale assunto è vero.

Comunque tale scelta selvicolturale sarà verificata nel corso delle visite in situ relative all’istruttoria delle domande di pagamento presentate, qualora la domanda sia ritenuta infine ammissibile.

Il CCM inoltre rileva che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo allo stato di “impresa in difficoltà” (allegato al DDS n. 423 del 05/07/2016 di integrazione in tal senso del bando) è stata firmata non conformemente al modello regionale che prevede espressamente che la dichiarazione sia sottoscritta da un soggetto terzo, indipendente dall’impresa.

Tale dichiarazione, completamente diversa dal modello regionale, è sottoscritta dal beneficiario, ed egli dichiara, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei



benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000) che “la Società Agricola F.lli Caciorgna S.S. in quanto equiparata a ditta individuale non rientra tra le definizioni di “impresa in difficoltà” come descritte ... omissis, (segue la citazione delle norme comunitarie di riferimento) ...”.

L'impresa, che si dichiara nella domanda di aiuto presentata una “microimpresa”, cioè una delle fattispecie delle PMI, può ricadere comunque nelle casistiche di cui alle lettere c) e d) della definizione comunitaria, quindi l'allegato era da compilare da parte del responsabile, individuato dalla stessa ditta, della tenuta della contabilità, anche ai fini fiscali.

In mancanza di tale figura di fiducia incaricata quale responsabile della contabilità, il richiedente l'aiuto, anche per la dichiarazione che ha prodotto, avrebbe dovuto comunque rivolgersi ad una Società/studio libero professionale/associazione professionale/.../ per rendere anche la dichiarazione che ha prodotto.

Il documento istruttorio del DDS n. 423/2016 prevede che: “Il soggetto titolato a tenere ed elaborare la contabilità delle imprese richiedenti beneficiarie attesterà , ai sensi del DPR n. 445/2000 nella sua parte riguardante le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, l'insussistenza della condizione che le stesse siano in difficoltà ai sensi della definizione comunitaria.”.

Pertanto l'allegato prodotto non è conforme al bando e, facendo ovviamente parte della documentazione cartacea da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della stessa, costituisce ulteriore motivo di inammissibilità, in quanto si ritiene non integrabile, né sostituibile, non ravvisandosi il caso di “errore palese” di cui al paragrafo 7.1.4 del bando:

“Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- *errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;*
- *incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;*
- *errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)*

NON si considerano errori palesi:

- *la mancanza o l'errata indicazione dell'oggetto della domanda;*
- *la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;*
- *la mancanza o l'errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.”.*

Tutti gli altri beneficiari di diritto privato, anche aziende agricole, hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di “impresa in difficoltà” come da modello regionale, sottoscritta da chi tiene la contabilità dell'impresa o comunque un professionista terzo abilitato appositamente incaricato.



Si rigetta la richiesta del beneficiario di assistere al CCM che valuterà la richiesta di riesame della domanda “per poter dare eventuali ulteriori chiarimenti si rendessero necessari”.

Il CCM è composto ed opera solo attraverso i suoi membri (responsabile regionale e revisori provinciali della sottomisura 8.3, operazione A, Azione 1).

Il CCM, all’unanimità, giudica inammissibile la domanda di aiuto 21289 della Società agricola F.lli Caciorgna s.s. per i seguenti motivi:

- 1) Non vigenza del Piano di gestione forestale presentato;*
- 2) dichiarazione impresa in difficoltà non conforme al bando.”.*

Occorre comunicare con PEC il presente atto agli interessati dal provvedimento.

La durata del procedimento e’ stata superiore ai 90 giorni previsti dalle disposizioni nazionali e regionali di recepimento riguardanti la durata dello stesso. E’ occorso circa il doppio del tempo per i seguenti motivi, già comunicati dal dirigente della P.F. Forestazione al Servizio ed al Comitato di controllo interno e di valutazione – COCIV, con funzioni di OIV, per la valutazione della Performance e degli obiettivi raggiunti dalle singole strutture regionali:

- Il bando è stato approvato il 23/4/2016 con scadenza il 22/7/2016 gli stakeholders hanno richiesto una proroga, decisa poi in Tavolo Verde ed approvata il 19/7/2016 a scadenza 31/8/2016.
- Nella fattispecie si precisa che per circa 15 anni gli unici beneficiari della presente misura sono stati le Comunità/Unioni montane, con progetti nel demanio forestale regionale. (tempi standard di concessione contributi mesi 5). La Commissione Europea ha voluto allargare, con il presente PSR, la platea dei beneficiari a tutti i detentori pubblici e privati di boschi e ciò ha determinato che i “neofiti” hanno presentato documentazione e progetti estremamente carenti e necessari di corpose integrazioni richieste dagli istruttori; ciò ha determinato una seconda impegnativa istruttoria solo ora completata
- Premesso che gli istruttori delle domande sono dipendenti regionali, incaricati, tra l’altro, di svolgere altri procedimenti ed assegnatari di altre istruttorie del PSR, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Marche, così come previsto dalla DGR 1225 del 13.10.2016 - lett.a) del dispositivo testualmente recita: ” di definire obiettivo primario dell’amministrazione regionale la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all’eccezionale evento sismico del 24.8.2016, al cui perseguimento concorrono tutte le strutture organizzative della Regione” - sono stati impegnati per le attività attinenti al sisma (verifiche, sopralluoghi, stime, posizionamento moduli stalla ecc.), tanto che è stato problematico convocare anche i CCM (Comitati coordinamento della misura) convocati per la valutazione delle richieste di riesame dei beneficiari.

esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Giulio Cicalè)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Domande non ammissibili all’aiuto del bando sottomisura 8.3, operazione a), Azione 1 del PSR Marche 2014/20 – primo bando (DDS n. 260/AEA/2016).

